

Determina n. 61 del 18/05/2022

OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	Procedura aperta per l'affidamento, in regime di accordo quadro, ai sensi dell'Articolo 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, del servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio) per Sport e salute S.p.A.
CODICE IDENTIFICATIVO	RA 54_22_PA
CIG	9255082F43
BENEFICIARIO	Sport e salute S.p.A.
DIREZIONE RICHIEDENTE	Risorse Umane e Organizzazione
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Procedura aperta
IMPORTO CONTRATTUALE MASSIMO	L'importo massimo contrattuale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro, inteso come importo massimo presunto delle provvigioni che saranno riconosciute al Broker da parte delle compagnie assicurative, durante il periodo contrattuale, è pari ad € 1.269.729,55 L'importo è stato determinato applicando la percentuale minima di sconto posta a base d'asta (10%) al valore imponibile dei premi assicurativi versati nell'ultimo anno da Sport e Salute riportati ai 36 mesi, il cui importo è pari a circa 12.697.295,52 €
DURATA	La durata dell'Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. La Stazione appaltante stipulerà, durante la vigenza contrattuale, singoli contratti esecutivi fino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale di cui al precedente paragrafo. Qualora alla scadenza dell'Accordo quadro non sia stato raggiunto l'importo massimo contrattuale, la Stazione appaltante potrà richiedere al Fornitore la proroga dell'Accordo Quadro per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi. L'Accordo Quadro si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo contrattuale. L'affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'Accordo Quadro venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo contrattuale.
EVENTUALI OPZIONI	La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con l'oggetto dell'affidamento, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; ▪ non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; ▪ iscrizione nel Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) "mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker" ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) del 16 ottobre 2006, n. 5, o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui al citato art. 109 del D. Lgs. 209/2005;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aver intermediato nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un volume di premi assicurativi non inferiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	<p>Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PE = 20 ▪ PT = 80
SUDDIVISIONE IN LOTTI	No
MOTIVAZIONI	<p>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.</p>
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	Contratto standard di Sport e salute
DEROGHE AL BANDO TIPO	<p>E' stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1 del 24 Novembre 2021, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni normative entrate in vigore dopo la data di pubblicazione del Bando Tipo ANAC; ▪ è stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, prevedendo quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non trovano applicazione il comma 8 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici, nonché i commi 12 e seguenti del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse; - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di dichiarare, oltre alle consorziate, il possesso dei requisiti generali e di idoneità; - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di sottoscrivere l'offerta in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria; - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di richiedere l'abilitazione al Portale in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria; ▪ è stata rivista la disciplina dei GEIE, prevedendo quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di dichiarare, oltre alle consorziate, il possesso dei requisiti generali e di idoneità; - (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di sottoscrivere l'offerta in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria; - (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di richiedere l'abilitazione al Portale fornitori in sostituzione dell'Impresa mandataria; ▪ per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, viene precisato nel Disciplinare di gara quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016), gli operatori economici sono

	<p>tenuti a dichiarare tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare; - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis, del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3: <ul style="list-style-type: none"> o tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; o le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6; o il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; o ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico. <p>Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del Bando;</p> - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016, indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6: <ul style="list-style-type: none"> o per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del Bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza; o nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto). <p>Non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia la persona fisica che la persona giuridica e, pertanto, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche nei loro confronti.
--	--

	<p>Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale riferito all'Esecuzione negli ultimi tre anni di prestazione analoghe, è stato precisato che per ultimo triennio si intende quello immediatamente precedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE; ▪ è stato previsto che debba essere il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (Direttore Acquisti) a formulare la proposta di aggiudicazione (e non, quindi, la commissione) al fine di recepire le indicazioni contenute nelle procedure aziendali interne; ▪ è stata integrata la disciplina dell'aggiudicazione per consentire all'aggiudicatario di essere edotto degli oneri successivi alla comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice; ▪ è stata disciplinata l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto semplificazioni; ▪ al fine di accertare i poteri di firma del fideiussore viene richiesta la presentazione della documentazione probatoria (autodichiarazione del fideiussore o autentica notarile).
<p>ULTERIORI NOTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alla presente procedura si applica l'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. ▪ Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata. ▪ Sono richieste le seguenti garanzie: Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e Polizze di responsabilità civile professionale/RCT/O. ▪ La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori. ▪ Potrà essere richiesto all'operatore economico affidatario, dalla Direzione richiedente, di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto semplificazioni. ▪ Lo svolgimento del servizio di Brokeraggio assicurativo, come precisato nel Capitolato tecnico e speciale d'appalto, non comporta per Sport e Salute alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, giacché il compenso per il Broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a carico delle Compagnie di Assicurazione, e, pertanto, non verrà emessa RDA. ▪ Per la ricezione delle offerte potranno applicarsi i termini ridotti di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) del Decreto semplificazioni. ▪ Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell'art. 2, comma 1, del Decreto semplificazioni (a norma del quale "<i>l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento</i>"), la data di adozione dell'atto di avvio del procedimento coincide con la data di invio del Bando alla GUUE.
<p>RESPONSABILI PROCEDIMENTO</p>	<p>DEL</p> <p>La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.</p> <p>Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Funzione "Procurement".</p> <p>Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il Dott. Riccardo Meloni nella sua qualità di Responsabile della Funzione "Risorse Umane e Organizzazione".</p> <p>Il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà nominato prima della stipula del contratto</p>

Il Presidente e Amministratore Delegato

Avv. Vito Cozzoli

